

Prot.

27 651

ID 54163 ✓

Del

15/12/2016



CITTA' DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

2° Servizio Staff Sindaco

Ufficio patrimonio e beni confiscati

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 02265 DEL 21 DIC 2016

OGGETTO: Impegno di spesa - Lite Condominio Medici C/Comune di Alcamo dinnanzi il Giudice di Pace di Alcamo - Autorizzazione alla transazione-.

Richiamati :

-Il Decreto ingiuntivo n. 24/2016, n. rg. 937/2015, notificato a questo Ente in data 3/02/2016, il Giudice di Pace di Alcamo ingiungeva al Comune di Alcamo, di pagare in favore del Condominio Medici, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, la somma complessiva di € 3.026,76 oltre ad interessi dalla domanda al soddisfo e spese di procedura complessive liquidate in € 396,00 oltre accessori come per legge, in particolare con il predetto decreto ingiuntivo, veniva intimato il pagamento della somma di € 3.026,76 quale quota relativa alle spese condominiali per l'anno 2013 da versare al 31.12.2014, come risultanti dal rendiconto consuntivo per l'anno 2013 e relativo piano di riparto spese analitico approvati nella seduta del 18/11/2014, nonché dal rendiconto consuntivo relativo all'anno 2014 e relativo piano di riparto spese analitico approvati nella seduta del 31/03/2015;:

-la delibera di G.M. n. 73 del 8/03/2016, si autorizzava il Comune di Alcamo a proporre opposizione dinanzi il Giudice di Pace di Alcamo al sopra citato decreto ingiuntivo;

-l'atto di citazione in opposizione, notificato in data 14/3/2016, il Comune di Alcamo, conveniva in giudizio, dinanzi il Giudice di Pace di Alcamo, il Condominio Medici in persona del suo amministratore all'udienza del **06/05/2016**, per sentire dichiarare in via preliminare *"l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ove richiesta; nel merito la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 cpc e l'insussistenza di qualsiasi credito del Condominio Medici nei confronti del Comune di Alcamo e revocare il D.I. opposto; in subordine ritenere e dichiarare all'esito della richiesta CTU, dovute somme minori che risulteranno eventualmente dovute"*;

-ritenuto che, il Condominio Medici si costituiva con comparsa, in data 06.05.2016, chiedendo: *"Preliminarmente, concedere l'esecuzione provvisoria, ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo ex adverso opposto, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione; nel merito, accertare che il Condominio Medici è titolare del diritto di credito, portato dal decreto ingiuntivo ex adverso opposto nei confronti dell'opponente; rigettare le domande ed eccezioni formulate dall'opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 24/2016 (R.G. 937/2015), emesso dal Giudice di Pace di Alcamo in data 23/01/2016 e notificato in data 3/02/2016; condannare, in ogni caso, per i titoli di cui al ricorso, l'opponente, al pagamento dell'importo ingiunto oltre alle spese legali in esso liquidate, oltre interessi dalla domanda al soddisfo; con vittoria di spese del presente giudizio"*;

-visto che la causa civile in questione recante il n. r.g. 333/2016 è stata regolarmente istruita; in particolare, alla prima udienza di comparizione del 13/5/2016, il Giudice di Pace dott. Pintacuda Salvatore, ritenuta l'opposizione non di pronta soluzione, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 24/16, ha rigettato la richiesta di CTU e l'ordine di esibizione nei confronti di parte opposta e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del 12/12/2016, concedendo termine alle parti per l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità, richiesto dall'opponente Comune all'esito della concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto;

-richiamato il decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva, notificato al Comune di Alcamo in data 09/06/2016, non è stato posto in essere;

ritenuto che il Comune di Alcamo è debitore nei confronti del Condominio Medici della somma complessiva di €. 4.755,52;

-visto che le parti hanno inteso transigere la causa civile pendente innanzi Giudice di Pace di Alcamo e recante n. di R.G. n. 333/2016, convenendo che venga corrisposta in unica soluzione entro il 03/2/2017, in favore del Condominio Medici a saldo, stralcio e tacitazione totale di ogni pretesa nei confronti del medesimo Comune, la somma complessiva di € 4.100,00;

-richiamata la deliberazione di G.M. n. 394 del 30/11/2016, con la quale ha autorizzato le parti alla transazione della lite alla causa civile innanzi Giudice di Pace di Alcamo e recante n. di R.G. n. 333/2016;

-per quanto sopra esposto, dover procedere all'impegno della complessiva somma di € 4.100,00 attingendo dal cap. 132540 *"locazioni ed utilizzo beni di terzi per il servizio gestione beni demaniali e patrimoniali"* cod. class.ne 01.05.1.103 cod. trans. elem. 1.3.02.07.999 bilancio esercizio in corso;

- visto lo Statuto Comunale;
- vista la Deliberazione di C.C. n. 123 del 21-11-2016 con cui si approvava il Bilancio di previsione per l'esercizio 2016/2018;
- vista la Deliberazione di G.M. n. 400 del 06/12/2016, con cui si approvava il PEG 2016/2018;
- viste le leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n. 241, come recepite rispettivamente dalle LL. RR. n. 48 dell'11-12-1991 e n. 10 del 30-04-1991;
- visto il D. Lgs 267 del 18-08-2000 e s.m.i. recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

DETERMINA

Per i motivi sopra richiamati:

- Di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di €. 4.100,00 quale somma necessaria per la transazione della lite della causa civile pendente innanzi Giudice di Pace di Alcamo e recante n. di R.G. n. 333/2016, in favore del Condominio Medici a saldo, stralcio e tacitazione totale di ogni pretesa nei confronti del medesimo Comune, al Cap. cap. 132540 "locazioni ed utilizzo beni di terzi per il servizio gestione beni demaniali e patrimoniali" cod. class.ne 01.05.1.103 cod. trans. elem. 1.3.02.07.999, del bilancio dell'esercizio in corso;
- di dare atto che la somma di €. 4.100,00 sarà esigibile nel 2016;
- al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successiva determinazione di liquidazione;
- di inviare copia della presente determinazione al settore Servizi economico-Finanziari per i successivi adempimenti di competenza;
- di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.alcamo.tp.it di questo Comune.

Il Responsabile del procedimento

(d.r. Giuseppe Ragina)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(Art. 183 comma 7 D.Lgs. n. 267/2000)

Alcàmo li

21 DIC 2016

IL RAGIONIERE GENERALE
(Dr. Sebastiano Luppino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario generale attesta che la copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcàmo.tp.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcàmo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE